

Carta dei diritti universali del lavoro - Nuovo statuto di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori

Titolo I – Diritti fondamentali, tutele e garanzie di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori

Articolo 1

Campo di applicazione soggettivo

- 1. Le disposizioni del Titolo I della presente legge si applicano a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori titolari di contratti di lavoro subordinato e di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, pure se occasionali, intercorrenti con datori di lavoro o committenti privati e pubblici, nonché alle lavoratrici e lavoratori che effettuino prestazioni di lavoro in ragione di contratti di tipo associativo. Le predette disposizioni si applicano altresì alle persone operanti nei luoghi di lavoro in esecuzione di relazioni giuridiche con i predetti datori, quali i tirocini di formazione e orientamento, le attività socialmente utili, o altre relazioni a queste assimilabili comunque denominate.*

Il campo d'applicazione soggettivo dello Nuovo Statuto è definito in assoluta coerenza con gli artt. 2 e 35 Cost. i quali, rispettivamente impegnano la Repubblica a riconoscere e garantire i diritti inviolabili del singolo anche all'interno delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e a tutelare il lavoro "in tutte le sue forme e applicazioni". Per questa ragione, un primo nucleo di diritti fondamentali contemplato dalle disposizioni del Titolo I è destinato non più soltanto ai lavoratori subordinati bensì ad ogni persona impegnata in una attività personale a favore di altri, a qualunque titolo detta attività sia prestata.

Più in dettaglio, le disposizioni del Titolo I, in minima parte di natura programmatica (cfr, ad esempio, artt. 20 e 21), in massima parte di carattere precettivo – cioè tali da riconoscere veri e propri diritti soggettivi azionabili in giudizio dinanzi al singolo datore di lavoro o committente – non soltanto si applicano indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma del rapporto, continuativa od occasionale del vincolo, pubblica o privata del creditore della prestazione lavorativa, ma si applicano anche ai rapporti di lavoro associato: è il caso del lavoro in cooperativa o del lavoro reso in favore di semplici associazioni e organizzazioni di tendenza come i sindacati, i partiti politici, le confessioni religiose ecc. Inoltre, le tutele fondamentali si applicano ai non-rapporti di lavoro: non soltanto alle ipotesi di tirocinio formativo o attività socialmente utili, espressamente nominate nella disposizione, ma pure alle "altre relazioni a queste assimilabili". Tale valvola di chiusura è estremamente preziosa, poiché ha la funzione di far ricadere nell'ambito d'applicazione del Titolo I ogni altra attività, manuale o intellettuale, resa a favore di chicchessia, come sono, ad esempio, le attività di ricerca applicata presso i laboratori pubblici o privati o, ancora, le prestazioni rese dietro corresponsione di borse di studio o assegni di ricerca, tradizionalmente sprovviste di ogni tutela e garanzia.

Prende forma, dunque, per la prima volta, una tutela di base riconosciuta al lavoro "senza aggettivi", secondo l'idea – cara specialmente a Massimo D'Antona – alla cui stregua sarebbe stato, presto o tardi, necessario, passare "dal lavoro che individua il soggetto della tutela giuridica in base alle concrete modalità della prestazione in atto" al "lavoratore", inteso come persona che costruisce un progetto di vita, di breve o lunga durata, attraverso l'inserimento della propria attività in un progetto preordinato da altri, e che ha bisogno di un ragionevole pacchetto di tutele quando lavora e quando cessa, definitivamente, la propria attività lavorativa; quando cerca un lavoro o, ancora, quando resta temporaneamente privo di un'occupazione, il che è sempre più ricorrente in un mercato del lavoro mutevole e incerto.

Che ciascuna delle disposizioni del Titolo I si applichi ad ogni rapporto di lavoro, ivi compresi quelli di natura genuinamente autonoma, è, peraltro, indirettamente confermato dalle disposizioni contenute nell'art. 25 le quali introducono alcune limitazioni soggettive al campo d'applicazione. Dette limitazioni, riferibili ai rapporti di lavoro autonomo di breve durata, per tali intendendosi quelli di durata inferiore ai sei mesi, non escludono affatto che i lavoratori che intrattengono detti rapporti siano destinatari del complesso delle tutele fondamentali, essendo i medesimi privi dei soli e specifici diritti intimamente connessi alla medio-lunga durata dei relativi rapporti, quali sono, in particolare, il diritto "ad essere informati su tutte le vicende del datore di lavoro o del committente che possano ripercuotersi sul loro rapporto di lavoro" (art. 14, comma 1) ed il diritto a soluzioni ragionevoli, materiali e organizzative, compresa la modifica degli orari e, più in generale, dei tempi di lavoro, in caso di disabilità o malattia di lunga durata (art. 15).

Art. 2 **Diritto al lavoro**

1. *Ogni persona ha il diritto di svolgere un lavoro o una professione liberamente scelti o accettati.*
2. *Ogni persona ha il diritto di godere di servizi gratuiti di collocamento e di beneficiare dei livelli essenziali, stabiliti dallo Stato, delle prestazioni in materia di orientamento e di aiuto nella ricerca di un lavoro adeguato alla sua condizione soggettiva, conforme con le sue attitudini personali e i suoi interessi, in considerazione delle possibilità offerte dal mercato del lavoro, delle quali deve essere costantemente e correttamente informato.*
3. *Adeguate misure di politica del lavoro assicurano che il diritto al lavoro sia reso effettivo, anche attraverso forme di sostegno economico e assistenza tecnica alla nascita e allo sviluppo di attività innovative che migliorino la qualità della vita e il benessere delle persone e della collettività, la tutela dell'ambiente e la cura del territorio.*
4. *Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.*

La rubrica dell'articolo 2 riprende l'idea del "diritto al lavoro" direttamente dall'articolo 4 della nostra Costituzione, il quale – nella lettura che la presente "Carta dei diritti" vuole riaffermare – deve essere inteso non come il diritto ad avere un posto di lavoro e a conservarlo, bensì come principio guida che vincoli sia i pubblici poteri (compreso il legislatore) che la collettività intera rispetto all'obiettivo di creare le condizioni per assicurare ad ogni persona lo svolgimento di un'attività lavorativa in cui esprimere la propria personalità. In questo senso appare decisivo l'accento che il primo comma del presente articolo 2 pone sul lavoro (o professione) "*liberamente scelto e accettato*" (espressione mutuata dall'articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea). Insomma, come a suo tempo ebbe ad evidenziare Massimo D'Antona, un diritto al lavoro (e del lavoro) dell'essere, non dell'avere, in intima connessione con i principi di dignità e solidarietà espressi dall'articolo 2 della Costituzione e in omaggio alla funzione propulsiva del principio di uguaglianza sostanziale scolpito dal secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione secondo cui "*è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese*". La funzionalizzazione agli obiettivi di cui sopra garantisce che il sistema (sia pubblico che privato) di collocamento e orientamento professionale dei lavoratori risponda a criteri di universalità e di gratuità dei servizi.

Il comma 4 riafferma quanto stabilito dall'articolo 5 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.